



Repertorio n. \*\*\*\*\*

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

\_\_\_\_\_

**Contratto per l'affidamento dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022  
"Home Care Premium" – Durata dal 1 settembre 2022 al 30 giugno 2025.  
CIG n. \*\*\*\*\* – Numero gara \*\*\*\*\*.**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilaventidue (2022) questo giorno \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

1) dott.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6, nonché Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Fano Ente capofila giusta Convenzione, tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 24 gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022, per la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale n. 6 con conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano e contratto individuale di lavoro stipulato tra la Dott.ssa \_\_\_\_\_ ed il Comune di Fano in data \_\_\_\_\_;

2) il dott. \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, n.

\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ Legale Rappresentante/ Procuratore speciale della ditta \_\_\_\_\_ come risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, agli atti del Comune di Fano;

e/o

il dott. \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, n. \_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale della \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, giusta procura speciale a rogito \_\_\_\_\_, e che il suddetto Procuratore attesta che è tuttora valida ed operante per non essergli stata revocata né in tutto né in parte, quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, mandante, giusto atto di Associazione Temporanea di Imprese a rogito dott. \_\_\_\_\_, Rep. n. \_\_\_\_\_, Raccolta n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, registrato in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ Serie \_\_\_\_.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, del Dirigente Coordinatore ATS 6, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento dei servizi "Home Care Premium" Avviso 2022 per la durata di \_\_\_\_ mesi, per un valore complessivo stimato dell'intera procedura di gara, ex. art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, pari ad € \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e

contributi di legge, comprensivo di:

€ \_\_\_\_\_, Iva esclusa, per la durata di \_\_\_\_ mesi, € \_\_\_\_\_, Iva esclusa, per l'eventuale esercizio della facoltà di proroga ex. art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, e di € \_\_\_\_\_ Iva esclusa per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. \_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con \_\_\_\_\_ impegni sulle annualità \_\_\_\_\_ di cui alla determina di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'anno \_\_\_\_\_ sarà assunto apposito impegno di spesa nel rispettivo Bilancio di previsione;
- con determinazione del Responsabile della CUC n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- Responsabile Unico del presente procedimento è \_\_\_\_\_ – Dirigente/Funzionario \_\_\_\_\_;
- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG \_\_\_\_\_ – Numero gara \_\_\_\_\_.
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla \_\_\_\_\_;
- a seguito di sedute di gara mediante procedura aperta telematica effettuate in data \_\_\_\_\_, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore della ditta \_\_\_\_\_, come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n.

50/2016, è stata acquisita:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario della ditta \_\_\_\_\_;
- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, sono stati acquisiti i DURC on line, dai quali risulta che la ditta \_\_\_\_\_ è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (\_\_\_\_\_ matricola INPS n. \_\_\_\_\_, INAIL n. \_\_\_\_\_);
- a carico della ditta e/o R.T.I. sopracitata non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;
- il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia, nei confronti della/ delle società \_\_\_\_\_ mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta per la \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ Prefettura- \_\_\_\_\_;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. \_\_\_\_\_ che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;
- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice,

resa ai sensi del D.P.C.M. 11.05.91 n. 187 *(solo nel caso di società capitali)*;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Responsabile della CUC si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla ditta e/o Raggruppamento temporaneo di imprese formato da \_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_, capogruppo mandataria, con \_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_ (\_\_\_\_), mandante, per un importo di € \_\_\_\_ (al netto del ribasso del \_\_\_\_%), sull'importo a base di gara di euro € \_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Dirigente \_\_\_\_ si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal \_\_\_\_, sulla G.U.U.E. n. \_\_\_\_, sulla G.U.R.I. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (id. \_\_\_\_ ) e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due regionali (Il \_\_\_\_ );

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data \_\_\_\_ alle altre ditte concorrenti;

- il Dirigente firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state

attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip e/o Soggetto Aggregatore Regionale per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il dott. \_\_\_\_\_, quale Legale Rappresentante della ditta e/o Procuratore speciale dell'impresa capogruppo dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

La dott.ssa Roberta Galdenzi in nome, per conto e nell'interesse dell'ATS 6 e del Comune di Fano che rappresenta, affida alla ditta e/o al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, capogruppo mandataria, con \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, mandante, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022 "Home Care Premium" – per il periodo dal 1 settembre 2022 al 30 giugno 2025.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del progetto "Home Care Premium 2022", per l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona, prestazioni integrative, così come descritte all'art. 6, del capitolato speciale d'appalto e secondo quanto meglio definito nei documenti INPS, parti integranti della presente procedura di gara.

L'intervento progettuale deve riferirsi a prestazioni ed interventi afferenti esclusivamente la sfera socio assistenziale di supporto alla Non

Autosufficienza e allo stato di fragilità, anche in un ottica di prevenzione.

Per quanto concerne i destinatari degli interventi sono quelli individuati all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto.

L'importo contrattuale del servizio ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ quale costo della sicurezza indicato dalla stazione appaltante, non soggetto a ribasso, oltre Iva.

La ditta e/o il Raggruppamento Temporaneo ripartirà il servizio in base all'impegno presentato in sede di gara, e/o al mandato notarile, così come segue:

- la capogruppo mandataria \_\_\_\_\_, eseguirà parte dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022 "Home Care Premium" nella quota percentuale del \_\_\_\_ %;
- la mandante \_\_\_\_\_, eseguirà parte dei servizi previsti nell'Avviso INPS 2022 "Home Care Premium" nella quota del \_\_\_\_ %.

#### **Art. 1 bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio per la durata massima di 30 mesi, previa proroga del servizio da parte di INPS.

La Stazione appaltante si riserva altresì, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 di prorogare il contratto alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio.

E' insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere eventuali variazioni rispetto all'ammontare del Progetto (con giusto riconoscimento economico) a causa di esigenze sopravvenute a seguito dell'approvazione di

nuove disposizioni normative a livello nazionale e regionale.

E' insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere eventuali variazioni rispetto all'ammontare del Progetto (con giusto riconoscimento economico) a causa di esigenze sopravvenute a seguito dell'approvazione di nuove disposizioni normative a livello nazionale e regionale. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), altresì di affidare ulteriori servizi oggetto del presente come previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le predette opzioni rappresentano un diritto potestativo della stazione appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre, nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederla, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

## **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti non materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso:

- Capitolato Speciale d'Appalto previsti nell'Avviso INPS 2022 “Home Care Premium” periodo 1 settembre 2022 -30 giugno 2025;
- Relazione tecnica-illustrativa per la gestione dei servizi;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione a contrattare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ integrativa, del Dirigente Coordinatore ATS 6, Ente capofila Comune di Fano;



- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Responsabile della CUC;
- Verbali di gara;
- Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Responsabile della CUC, di aggiudicazione dell'appalto.
- Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Dirigente Coordinatore ATS 6, di presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva.

I predetti documenti sono sottoscritti dall'appaltatore con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione, come depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

### **Art. 3 – Durata dell'appalto**

La durata dell'affidamento delle attività progettuali, di cui all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto, decorre dal 1 settembre 2022 sino al 30 Giugno 2025, fatte salve disposizioni diverse emanate da parte di INPS di successiva proroga.

### **Art. 4 – Modalità di accesso e funzionamento dei servizi**

Possono accedere ai servizi di cui al presente contratto ed al capitolato speciale d'appalto i soggetti residenti nel territorio dei Comuni afferenti all'ATS 6, così come individuati all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto.

Le prestazioni che dovranno essere erogate dall'aggiudicataria, vengono definite nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), predisposto dal personale sociale INPS ed accettato dal beneficiario stesso; vengono attivate, ai sensi dell'art. 19 del Bando Pubblico, a seguito della sottoscrizione del Patto socio assistenziale familiare che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.

Il Piano Assistenziale Individuale potrà essere aggiornato dal case manager dell'Ambito territoriale, rispetto alle prestazioni integrative riconosciute da INPS. In tal caso l'aggiudicataria dovrà provvedere alla realizzazione dei Piani assistenziali, così come rimodulati dai Case Manager dell'ATS.

L'aggiudicataria dovrà garantire interventi assistenziali giornalieri programmati, da espletarsi nella fascia oraria 7.00 – 20.00 dal lunedì al sabato, nei giorni feriali secondo quanto programmato nel PAI di ciascun beneficiario, prevedendo un accesso non inferiore a 60 minuti.

Non sarà possibile rendicontare frazioni di ore, fatta eccezione per la mezz'ora, indicata come 0,50. In caso di invio di prospetti mensili in cui siano inserite frazioni di ore, le stesse saranno arrotondate per eccesso (superiore a mezz'ora) o per difetto (inferiore a mezz'ora).

Su richiesta del Case Manager dell'ATS 6, con riferimento a situazioni di estrema fragilità e in coerenza con le esigenze di ciascun beneficiario, il servizio potrà essere garantito anche in giorno festivo, senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

L'aggiudicataria sulla base dei singoli Piani Assistenziali Individualizzati provvede all'assegnazione del personale, in base alle specifiche competenze e qualifiche, ad ogni utente.

Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alle esigenze definite nei PAI di ogni beneficiario.

Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni, da intendersi pertanto quali ore

lavorative effettivamente prestate in favore degli utenti a domicilio ovvero altrove se previsto.

La continuità dell'intervento assistenziale a ciascun singolo utente deve essere garantita, di norma, anche attraverso l'invio di un medesimo operatore per tutta la durata dell'appalto, fatta salva diversa valutazione condivisa con il case manager dell'ATS.

#### **Art. 5 – Gestione dei servizi**

Il coordinamento e la gestione amministrativa del servizio sarà curata dal personale dell'ATS n.6 con l'obiettivo di curarne l'unitarietà, il buon andamento nonché la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio, per un'adeguata risposta ai bisogni degli utenti, anche in coerenza con quanto definito nell'Avviso 2022 da INPS in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali.

L'Aggiudicataria si obbliga a garantire la gestione per l'erogazione delle attività e dei servizi previsti nell'ambito delle Prestazioni Integrative sulla base dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) definiti nelle modalità previste *all'art. 7– Piano assistenziale individuale (PAI) e Patto socio-assistenziale- (“HCP 2022 AVVISO Adesione al Progetto HCP 2022 Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali).*

Nel rispetto del progetto di gestione proposto in sede di gara, l'aggiudicataria provvede a garantire il corretto monitoraggio dell'andamento del servizio mediante la gestione informatizzata del monte ore erogato dagli operatori e la successiva trasmissione di report mensili in formato elettronico al personale amministrativo dell'ATS n.6.

L'affidatario dovrà garantire l'impiego di un numero adeguato di operatori

necessario al puntuale svolgimento dei servizi e alla dotazione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività, individuando altresì un referente interno al quale affidare la supervisione e la verifica sull'efficacia degli interventi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.

L'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio anche in caso di assenze improvvise del personale e si farà carico di :

- fornire le prestazioni assistenziali domiciliari definite nei Piani Assistenziali Individualizzati;
- fornire il report mensile informatizzato delle timbrature degli operatori impiegati nel servizio;
- conservare la documentazione tecnica riguardante i singoli utenti come trasmessa dai case manager.

All'affidatario verrà fornito dall'ATS n.6 l'elenco nominativo degli utenti beneficiari, specificando il numero delle ore mensili da erogare a ciascuno di essi. Detto elenco potrà essere assoggettato ad eventuali modifiche ed aggiornamenti a seconda di nuovi accessi definiti da INPS.

Per ogni fruitore del servizio, gli operatori dovranno tenere un diario giornaliero ove verranno annotati tutti gli interventi effettivamente svolti.

Le attività, le modalità organizzative, la metodologia del Progetto, il raccordo e i rapporti con gli Enti istituzionali coinvolti, sono strutturati in coerenza con i contenuti di cui ai Bandi/Avvisi INPS, che la aggiudicataria si impegna a rispettare.

L'aggiudicataria sarà responsabile dell'organizzazione, attivazione ed erogazione delle Prestazioni Integrative, nei limiti di budget individuati da

INPS.

Per la gestione del modello progettuale l'aggiudicataria si atterrà a quanto disposto negli atti di gara, nell'offerta tecnica, negli Avvisi INPS ed ad ogni revisione nel tempo attuata dall'Istituto stesso, tenuto conto delle prestazioni integrative di cui all'art. 6 del Capitolato speciale d'Appalto.

#### **Art.6 - Modalità organizzativa**

La metodologia di lavoro del servizio dovrà essere improntata ad un'ottica di integrazione e di lavoro di rete. Le attività progettuali dovranno prevedere un alto livello di integrazione tra l'aggiudicatario e l'ATS 6, garantendo la circolarità delle informazioni relative ai programmi socio assistenziali fra tutti i soggetti coinvolti nel percorso di presa in carico della persona finalizzata alla corretta erogazione delle Prestazioni Integrative.

#### **Art.7 - Prestazioni Integrative**

I servizi oggetto di prestazioni integrative sono definiti nei limiti del budget di cui all'art. 4 "Assegnazione Prestazioni Integrative" (*"HCP 2022 AVVISO Adesione al Progetto HCP 2022 Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali"*).

Le Prestazioni integrative, definite nel Piano Assistenziale Individualizzato, e potenzialmente erogabili ed oggetto del presente affidamento, riguardano specificatamente servizi/attività/interventi delineati all'art 21 del Bando Pubblico HCP 2022, così come sotto descritte:

**A) Servizi professionali domiciliari** resi da operatori socio sanitari (A.1) ed educatori professionali (A.2): interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria;

**B) Altri servizi professionali domiciliari:** servizi professionali resi da psicologi (B.1) come supporto alla famiglia, da fisioterapisti (B.2), logopedisti (B.3);

**D) Solievo domiciliare:** a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, oggetto del presenta procedura di gara, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette “cure familiari”;

**E) Trasferimento/Trasporto Assistito:** servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolato in trasporto individuale senza assistenza.

**H) Percorsi di integrazione scolastica:** servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come identificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex lege 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

In particolare l'affidatario si obbliga a erogare le Prestazioni Integrative nel rispetto dei limiti di erogazione definiti nel progetto HCP 2022, ovvero senza superare le entità massime prestabilite per ciascun soggetto preso in

carico.

Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, l'eccedenza non sarà rimborsabile risultando a carico esclusivamente della Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 8 - Personale e professionalità richieste**

La Ditta aggiudicataria si obbliga a individuare le figure professionali idonee per l'erogazione dei servizi.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 “Cambi di gestione” del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a gestire il Servizio in piena autonomia utilizzando il proprio personale in possesso dei titoli richiesti per le specifiche prestazioni da erogare.

La Ditta aggiudicataria garantisce al personale dipendente o ai propri collaboratori anche professionali, l'applicazione dei vigenti contratti di lavoro di riferimento e l'osservanza di tutti gli adempimenti e norme previdenziali, fiscali, assicurative, di prevenzione, protezione, salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono le attività, assumendosene tutti i relativi oneri.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a osservare ogni disposizione normativa per quanto attiene la gestione della sicurezza in termini di valutazione dei rischi,

gestione dell'emergenza sanitaria e antincendio, formazione, informazione e addestramento del personale sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione, unitamente al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e quant'altro previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.i.i.

Resta escluso ogni rapporto tra l'ATS n.6 ed il personale della ditta aggiudicataria impiegato a qualsiasi titolo nell'attività di cui trattasi. Pertanto l'ATS n.6 non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento delle attività, dovesse subire o procurare ad altri. La Ditta aggiudicataria solleva espressamente l'ATS n.6 da qualsiasi responsabilità conseguente alle attività dallo stesso espletate derivanti dal presente affidamento.

Per l'attuazione delle prestazioni sopra definite, si richiede personale fisso e personale per le sostituzioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia.

#### **Art. 9 - Dotazioni al personale**

La Ditta aggiudicataria si obbliga a dotare gli operatori, coinvolti nell'erogazione delle prestazioni Integrative, di quanto necessario allo svolgimento delle prestazioni al fine di garantirne l'autonomia lavorativa.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la disponibilità dei propri operatori a raggiungere con autonomia di mezzi di trasporto il domicilio delle persone prese in carico, laddove la specifica prestazione integrativa sia di tipo domiciliare.



L'ATS n. 6 non si assume, pertanto, alcun onere aggiuntivo, neppure a titolo di rimborso spese, per le trasferte degli operatori impiegati nella erogazione delle prestazioni Integrative né mette a disposizione degli stessi propri mezzi di trasporto.

#### **Art.10 - Monitoraggio dell'andamento delle Prestazioni Integrative e rendicontazione delle attività**

La Ditta aggiudicataria è obbligata a tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione Comunale attraverso comunicazione al responsabile, referente comunale del progetto HCP, relativamente a:

- programma delle prestazioni integrative e stato di avanzamento
- efficacia dei programmi ed eventuali criticità
- schede riepilogative delle prestazioni ed ore complessivamente erogate.

#### **Art. 11 - Obblighi della Ditta aggiudicataria**

La Ditta aggiudicataria è obbligata a:

- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le mansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico – operativi degli operatori;
- garantire il migliore e più efficace abbinamento operatore/utente;
- tenere aggiornate le schede personali e le cartelle degli utenti;
- assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nell'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto nel rispetto del progetto di gestione formulato in sede di partecipazione alla gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Amministrazione

Comunale, utilizzando personale, strumenti e mezzi propri, comprese eventuali trasferte del proprio personale presso le sedi individuate dall'INPS per attività formative;

- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione delle attività progettuali qualora l'ATS 6 lo ritenesse necessario ed indispensabile per il buon andamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;

- limitare i fenomeni di *turnover*, allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con gli utenti destinatari delle attività progettuali, e garantire la non interruzione degli stessi. La sostituzione del personale deve avvenire entro le 24 ore ed esclusivamente per giustificati motivi da comunicarsi all' ATS 6;

- fornire al Settore l'elenco in formato elettronico delle prestazioni mensilmente erogate con l'indicazione del personale impiegato;

- conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti incarico;

- effettuare il recupero delle ore eventualmente non svolte, in accordo con l'Ambito, entro i sei mesi previsti dall'art. 9 comma 4 “*HCP 2022 - AVVISO Adesione al Progetto HCP 2022 Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali*”

- provvedere di concerto con l'ATS 6, previa contestazione scritta, alla sospensione del personale ritenuto non idoneo nell'espletamento delle attività progettuali e alla loro sostituzione, entro e non oltre tre giorni dalla sospensione stessa;

- dare immediata comunicazione all'ATS 6, di qualsiasi circostanza ed evenienza rilevata nell'espletamento del progetto offerto che possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- garantire personale con competenza professionale ed in grado di svolgere i compiti assegnati per le attività progettuali oggetto dell'affidamento;
- predisporre la modulistica relativa al progetto (schede presenza personale, diario degli interventi, griglia relazione delle attività, ecc...) tenuto conto degli indirizzi del parere definitivo espresso dall'ATS n. 6. Tutto il materiale progettuale prodotto rimarrà in piena ed esclusiva disponibilità dell'ATS n. 6;
- garantire l'osservanza delle norme in materia di privacy per il proprio personale che sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avrà conoscenza in ragione del loro incarico;
- osservare e far osservare ai propri dipendenti le ulteriori direttive e/o disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate durante il corso del progetto;
- rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Progetto e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso.

#### **Art.12 - Obblighi dell'ATS n.6**

E' a carico dell'ATS n.6 l'organizzazione del modello gestionale mediante figure di assistenti sociali e personale esperto in rendicontazione.

Il responsabile progettuale, di cui all'art 11 del capitolato speciale

d'appalto, attraverso l'organizzazione interna, provvede a:

- fornire un dettagliato elenco dei soggetti già beneficiari del servizio;
- comunicare al gestore eventuali indicazioni utili allo svolgimento del servizio, compresi gli accessi, le variazioni, le sospensioni e le cessazioni delle prestazioni;
- promuovere momenti di programmazione e verifica;
- effettuare verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni previste dal contratto, sia in itinere sia alla conclusione del progetto di gestione formulato in sede di gara.

**Art. 13 – Modalità di fatturazione e liquidazione**

Le attività, oggetto del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) al Comune di Fano Ente capofila dell'ATS n.6.

L'aggiudicatario dovrà produrre, entro la prima decade del mese successivo, tramite invio pec, la scheda riepilogativa delle prestazioni ed ore complessivamente erogate e previste nell'ambito del budget riconosciuto ad ogni utente.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non liquidabili le fatturazioni presenti in piattaforma.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte dell'ATS n.6, ente capofila, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

L'ATS n.6 non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa.

Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

Trattandosi di Progetto finanziato esclusivamente dall'INPS e dovendo seguire tutte le indicazioni dallo stesso Istituto fornite per la rendicontazione delle singole attività, la Ditta concorderà, comunque, sempre con l'ufficio competente dell'ATS 6 i contenuti e le modalità di fatturazione.

Nel caso di discrepanza tra i corrispettivi di cui alle prestazioni garantite e la validazione dei rendiconti da parte della Commissione mista INPS, si procederà a conguaglio con la prima fatturazione utile.

*Eventuale in caso di RTI :*

*Gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture della mandataria che delle mandanti.*

*Le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti dall'atto costitutivo del R.T.I.*

*Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/forniture a cui si riferisce.*

*Il pagamento da parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascun mandante in ragione di quanto di spettanza. La mandataria è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del R.T.I. e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48 , comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.*

*L'Amministrazione contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, a mezzo di ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra o mediante incameramento della cauzione.*

Al termine della durata del contratto, come pure in caso di rinnovo del servizio, in sede di riconsegna dei locali e delle attrezzature da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva di sospendere gli ultimi pagamenti dovuti alla stessa, nel caso vi fossero documentate contestazioni sui servizi resi o sullo stato delle attrezzature, degli impianti e degli arredi.

#### **Art. 14 – Interruzione del servizio**

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa

formale comunicazione all'Ambito, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

#### **Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 ed a quelli della privacy.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.

#### **Art. 16 – Decadenza**

Sono motivo di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

- abbandono e interruzione del Progetto senza giustificato motivo;
- fallimento della Ditta aggiudicataria;
- reiterato mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell'esperienza richiesta in sede di gara;
- mancato rispetto dell'inquadramento contrattuale e degli obblighi previsti per il personale impiegato;
- l'inosservanza delle prescrizioni sulle prestazioni da erogare contenute nei documenti di gara;
- il mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;

- fattispecie di cui agli art. 11 c.5 e art.14 c.2 *“Home care Premium 2022 - Avviso di Adesione al Progetto HCP 2022”*;

- quant'altro indicato agli atti di gara riconducibile alla causa di risoluzione contrattuale;

La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ambito con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio della Ditta aggiudicataria.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l'Amministrazione comunale, la Ditta risponde con il proprio patrimonio.

#### **Art.17 - Inadempienze**

Fermo restando che l'ATS n.6 verserà alla Ditta aggiudicataria le somme pattuite per le sole attività regolarmente rese, qualora nell'espletamento delle stesse la Ditta non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara disciplinanti le attività o alle indicazioni fissate dall'Amministrazione comunale o comunque nel caso in cui le attività venissero attuate in modo negligente o inefficiente, quest'ultima potrà contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni, fermo restando l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di rimuovere tempestivamente le cause dell'inadempimento alle prescrizioni violate.

Ove a seguito della procedura suindicata non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue o accettabili o comunque la



Ditta aggiudicataria non provvedesse a rimuovere tempestivamente le cause dell'inadempimento, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto stesso, fatto salvo il diritto del Comune di Fano al risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento.

#### **Art. 18 - Penali**

Ogni inadempienza rilevata ad obblighi derivanti dalla Ditta aggiudicataria, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per la mancata esecuzione delle attività programmate o di quelle previste dal Capitolato, dai documenti INPS o nell'offerta, entro i termini di esecuzione richiesti, verrà applicata una penale di €. 300,00 per ogni episodio verificatosi.
- b) per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, e per quanto di sua competenza, verrà applicata una penale di € 200,00 fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
- c) reiterati ritardi di orario del personale impiegato nello svolgimento delle attività nonché in caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni da svolgere: al secondo episodio segnalato €100,00;

L'ATS 6 provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, previa apposita e formale contestazione.

#### **Art. 19 – Revisione dei prezzi**

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei

prezzi rilevati dall'ISTAT. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Nella richiesta di revisione prezzi l'Appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa .

Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali.

#### **Art. 20 – Responsabilità**

L'Ente capofila così come ciascun Comune dell'ATS 6 è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed i Comuni medesimi. L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al capitolato speciale d'appalto. Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

#### **Art. 21 - Coperture assicurative a carico dell'Affidatario**

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € \_\_\_\_\_  
comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

#### **Art. 22 – Recesso in caso di soppressione del servizio**

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art. 3.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg. All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

#### **Art. 23 – Risoluzione del contratto**

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50/2016, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze sopra citate; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore

all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.

c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste. Nei casi succitati, il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **Art. 24 – Esecuzione in danno**

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Ente capofila si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.

#### **Art. 25 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che dovranno riportare l'indicazione del CIG n. \_\_\_\_\_, ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della stessa Legge n. 136/2010.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;

c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato:

- all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, l'Amministrazione può bloccare il pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia regolarmente versato agli Enti competenti quanto dovuto.

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/97, introdotto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157/2019, l'Appaltatore dovrà produrre entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento all'indirizzo di posta elettronica certificata [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it) :

- 1)- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale

prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

2)- copia delle deleghe di pagamento, mediante F24, relative al versamento delle ritenute fiscali, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, 50, comma 4, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, comma 5, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La documentazione, di cui ai predetti punti 1 e 2, non dovrà essere prodotta, qualora l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 bis comma 5 del D.Lgs. n. 241/97, attesti e/o comunichi alla Stazione Appaltante, il possesso di certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (DURF), da cui risulti la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute operate, dei requisiti di cui all'art.17 bis comma 5 del D.lgs. n.9 luglio 1997 n.241.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con i predetti adempimenti, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'impresa appaltatrice, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

- alla produzione della documentazione nei termini e modalità disciplinate nel Capitolato d'Oneri.

**Art. 26 – Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria.

**Art. 27- Cessione dei crediti**

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

**Art. 28 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 29 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 30 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che,



negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

#### **Art. 31 – Cauzione definitiva**

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_ della Compagnia \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ – emessa in data \_\_\_\_\_.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### **Art. 32 – Clausola sociale**

Ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria, l'Affidatario dovrà prioritariamente assorbire il personale in forza alla gestione uscente, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss mm. e ii..

#### **Art. 33 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip e/o Soggetto Aggregatore Regionale**

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15

(quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Il Comune di Fano si riserva altresì di procedere alla risoluzione anticipata del contratto a seguito di stipula da parte del Soggetto Aggregatore Regionale di convenzione relativa al presente servizio con condizioni migliorative al presente contratto.

#### **Art. 34 - Clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa

rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

#### **Art. 35 - Conformità agli standard sociali minimi**

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

#### **Art. 36 - Trattamento dati personali**

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Procuratore dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito

<https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>;

**Art. 37 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali

trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare, per gli eventi ad esso imputabili, il Comune dei danni e/o

pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli

articoli da 15 a 21 del GDPR.

- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al

presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 38 – Controversie e foro competente**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

#### **Art. 39 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia la capitolato speciale d'appalto nonché alle norme in materia di appalti di servizi.

#### **Art. 40 – Protocollo d'intesa per la promozione della legalità.**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici , ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020



e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 41 - Spese**

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ per diritti di segreteria ed € \_\_\_\_\_ per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, in quanto le Cooperative appartengono alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS, come risulta da dichiarazione resa in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, agli atti del Comune.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 42 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ditta \_\_\_\_\_ (eventuale capogruppo) n. \_\_\_\_\_;

- ditta \_\_\_\_\_ (eventuale mandante) -n. \_\_\_\_\_;

- Comune di Fano – n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

.....

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. \_\_\_\_ pagine lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Per il Comune

Per la ditta e/o il R.T.I.

dott.ssa \_\_\_\_\_

dott. \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale dott. \_\_\_\_\_

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*